



COMUNE DI FORLÌ

Area Lavori Pubblici - LP

CAP. SPECIALE Criteco

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTO DI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA VERDE AREA DI CORIANO (CRITECO)
E VILLA SELVA

IMPORTO

lavori in appalto a base d'asta: netti **€404.304,92**

TECNICO PROGETTISTA (Per. Agr. Roberto Mini)

firma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing Silvano Allegretti)

firma

Data _____

INDICE

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE LAVORAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO; DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

- Art. 1 Oggetto e tipo dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Modalità d'appalto, categoria prevalente, opere scorporabili, opere specialistiche; requisiti dell'esecutore
- Art. 4 Designazione delle opere in appalto
- Art. 5 Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate
- Art. 6 Esclusioni
- Art. 7 Oneri particolari
- Art. 8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

- Art. 9 Raggruppamenti temporanei e consorzi
- Art. 10 Qualificazione
- Art. 11 Fusioni, conferimenti, trasferimento e affitto d'azienda
- Art. 12 Disposizioni sul sub-appalto
- Art. 13 Misure organizzative e oneri diversi a carico dell'Appaltatore
- Art. 14 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
- Art. 15 Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; tutela dei lavoratori; sede assicurativa; prescrizioni di sicurezza e salute da attuare nel cantiere ex D.Lgs. n. 81/2008; piani di sicurezza ex artt. 131 e 118 D.Lgs. n. 163/2006
- Art. 16 Adempimenti relativi a norme di tutela ambientale
- Art. 17 Rinvenimenti
- Art. 18 Brevetti di invenzione; diritti sulle apparecchiature e semilavorati installati
- Art. 19 Garanzie e coperture assicurative

PARTE SECONDA – SPECIFICA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE E ANDAMENTO DEI LAVORI

CAPO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE

- Art. 20 Osservanza di Leggi e Regolamenti, del Capitolato Generale di Appalto e del "Regolamento Prescrittivo" del Comune di Forlì
- Art. 21 Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri

CAPO I

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO; DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - OGGETTO E TIPO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di fasce boscate o integrazione del verde esistente in aree verdi ubicate nella zone industriali di Coriano e Villa Selva nel Comune di Forlì.

e comprende:

1) l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti e la loro manutenzione di tre anni per:

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi,

secondo il progetto elaborato dal progettista indicato nel frontespizio del presente Capitolato e approvato dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il presente contratto di appalto viene stipulato:

a misura;

Le indicazioni del presente Capitolato, del Regolamento Prescrittivo, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto, che viene stipulato come definito all'art. 1, ammonta in via presuntiva a € 404.304,92 ed è così suddiviso.

A)	OPERE A CORPO	€	0,00		
B)	OPERE A MISURA	€	400.304,92		
			SOMMANO	€	404.304,92
C)	LAVORI IN ECONOMIA	€	0,00		
	TOTALE	€	404.304,92		
	DI CUI ONERI PER LA				
	SICUREZZA	€	4.000,00		

L'importo complessivo sopra indicato ha carattere di corrispettivo stimato presuntivamente, per la parte a misura.

Nell'importo a base di gara, pari a netti € **404.304,92**, sono compresi gli oneri per la sicurezza, pari a netti € **4.000,00**, non soggetti a ribasso d'asta per effetto dell'art. 131, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006; restano, pertanto, soggetti a ribasso d'asta € **400.304,92**, avendo, altresì, dedotto l'importo di eventuali lavori in economia. La quota dell'importo contrattuale

relativa a tali lavori in economia ammonta a € 53.877,08; si applicherà il ribasso di gara esclusivamente in sede di contabilizzazione del corrispettivo, dovuto per i predetti interventi in economia, in applicazione dei criteri convenuti all'art. 6 del Contratto.

Art. 3 - MODALITA' D'APPALTO, CATEGORIA PREVALENTE, OPERE SCORPORABILI, OPERE SPECIALISTICHE; REQUISITI DELL'ESECUTORE

L'opera è appaltata ai sensi degli artt. 54, 55 e 81 del D.Lgs. n. 163/06.

Le modalità di gara e i requisiti per partecipare alla stessa sono precisati nel bando di gara, nel disciplinare di gara o nella lettera d'invito.

In considerazione della natura delle opere, si definiscono le categorie di opere come segue (con riferimento al D.P.R. 25/1/2000 n° 34):

Categoria Prevalente:

cat. OS 24 oppure OG 13 per € 404.304,92 (classe I)

Si precisa inoltre che ogni specifica lavorazione, già ricompresa nelle categorie sopraindicate, desumibile dall'elenco di cui al successivo articolo 4, potrà essere subappaltata ad impresa in possesso delle relative qualificazioni, nei limiti del 30% dell'importo della categoria prevalente, per le lavorazioni ricomprese in tale categoria, e fino al 100%, per le lavorazioni dichiarate scorporabili; fermo restando quanto di seguito precisato per le parti d'opera con obbligo di esecuzione unitaria.

I requisiti dell'Impresa Appaltatrice, delle eventuali consorziate o associate in A.T.I., sono indicati nel bando di gara o lettera d'invito e nei documenti che fanno parte del contratto.

I requisiti dei Subappaltatori e Cottimisti dovranno essere definiti, dichiarati e comprovati dall'Appaltatore, in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge vigenti, avendo riguardo ai requisiti di qualificazione delle imprese definiti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 34/2000, in quanto compatibile col predetto Decreto, che riguardano tutti gli esecutori di opere pubbliche, con riferimento all'importo dei lavori da subappaltare o assegnare in cottimo.

I requisiti di attrezzatura tecnica dei Subappaltatori (per i casi regolabili dall'art. 28 del DPR 34/2000) dovranno essere definiti dall'Appaltatore in contraddittorio con la D.L. e con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

L'obbligo di dimostrazione dei requisiti autocertificati, nei modi previsti dalla legge e richiesti dalla Stazione Appaltante, riguarda solidalmente l'Appaltatore e il Subappaltatore designato.

Art. 4 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

Con riferimento agli importi per lavori a misura compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie lavorazioni da realizzare, risulta riassunta nell'allegato :

Prospetto dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee

definito nei modi stabiliti dall'art. 45, commi 6 e 7, del D.P.R. 554/99; con l'avvertimento che i suddetti importi sono comprensivi degli oneri per la sicurezza.

MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL COMPENSO PER LE MISURE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO (NON SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA)

1) Quota fissa	€ 0,00
2) Quota variabile	€ 4.000,00
Totale compenso	€ 4.000,00

Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori in economia sono ricompresi tra quelli relativi ai lavori principali a corpo e misura e dagli stessi non scindibili e non distintamente contabilizzabili.

Contabilizzazione

Il compenso sopra determinato deriva dalla valutazione analitica svolta nel "Piano di coordinamento e sicurezza" allegato al Contratto.

Nel caso di variante al progetto, anche il progetto delle misure di sicurezza diverrà oggetto di corrispondente variante, da definire mediante gli elementi esposti nel "Piano di coordinamento e sicurezza" o mediante eventuali nuove analisi dei costi.

La quota fissa è così definita in relazione ai costi fissi (allestimento cantiere, formazione, ecc.) e ai costi relativi alle lavorazioni per le opere appaltate a corpo; la quota variabile è relativa alle lavorazioni per le opere appaltate a misura e pertanto sarà contabilizzata e liquidata in proporzione diretta agli importi contabilizzati e liquidati per lavori a misura (con riferimento alle varie categorie di lavori e/o parti d'opera sopra indicate, valutate senza applicazione del ribasso d'asta); la particolare natura dei lavori e/o interrelazioni fra le opere appaltate a corpo e quelle appaltate a misura potrà determinare una valutazione complessiva del compenso per la sicurezza unicamente in quota fissa; tale correlazione dovrà trovare esplicitazione nel "Piano di coordinamento e sicurezza".

Pagamenti

Il compenso, come sopra definito, verrà liquidato in corrispondenza dei SAL secondo rate così definite:

(importo complessivo presunto per la sicurezza) x (importo lordo SAL) / (importo totale lordo lavori);

in occasione dell'ultimo SAL verrà svolto il conguaglio finale, tenendo conto dell'importo contrattuale per quota fissa e dell'importo a consuntivo per quota variabile. I ricalcoli del compenso, derivanti da eventuali varianti, verranno, di norma, introdotti nell'ultimo SAL, salvo che le varianti stesse non comportino onerosità superiori al 50% del compenso inizialmente stabilito per la sicurezza o superiori al 10% dell'importo contrattuale dei lavori; in tale ultimo caso verrà svolto un conguaglio intermedio nell'ambito del 1° SAL successivo.

Il "quadro riepilogativo dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee", di cui sopra, ha valore:

- a) ai sensi dell'art. 45, c. 8[^], del D.P.R. 554/99 e dell'art. 10, c. 6[^], del D.M. 145/2000, per la disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal D.L., in applicazione dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06;

- b) ai sensi dell'art. 45, c. 6^a, del D.P.R. 554/99, per la determinazione dei SAL e dei pagamenti in corso d'opera;
- c) al fine dell'individuazione delle lavorazioni che l'impresa dichiara di voler subappaltare, integralmente o parzialmente.

I numeri dei precedenti quadri, che indicano gli importi presuntivi delle diverse lavorazioni a misura e a corpo, e l'incidenza dei diversi fattori nei lavori in economia potranno variare, tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, a seguito di modifiche che la Stazione Appaltante riterrà necessario apportare, nei limiti e con le prescrizioni del presente capitolato, nonché del Capitolato Generale d'Appalto e delle altre norme di legge vigenti ed applicabili.

Art. 5 - FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dal progetto sopra indicato, salvo quanto verrà ulteriormente precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari :

A) OPERE DA ESEGUIRSI A MISURA da concordarsi preventivamente con la D.L. a seguito di sopralluogo congiunto e redazione di relativo verbale, con indicate le operazioni colturali, in base allo stato dei luoghi e/o alle condizioni strutturali dei terreni per l'esecuzione tecnica corretta delle finalità del progetto.

- 1) Diserbi delle erbe indesiderate, in particolare nelle zone perimetrali delle aree;
- 2) preparazione dei terreni per la messa a dimora delle piantine previa aratura ed erpicatura per l'esecuzione del modulo D e B, trinciatura nei terreni per i moduli A e C;
- 3) opere naturalistiche costituite da imboscamenti, previa apertura della buca secondo gli schemi prefissati (moduli A, B, C e D), messa a dimora delle piantine di latifoglie in vasetto o fitocella e/o a radice nuda compreso immersione dell'apparato radicale in soluzione con specifico prodotto micorrizzante per latifoglie, spuntatura delle radici e compressione del terreno adiacente, collocazione di un tubo di protezione tipo "schelter", posa di biodisco alla base della piantina e prima irrigazione di assestamento;
- 4) lavorazione superficiale dello spazio tra le file, inerbimento con semina di miscuglio di leguminose e graminacee (250 Kg/ha), rullatura, rifiniture manuali, primo taglio incluso;
- 5) posizionamento di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati;
- 6) messa a dimora di n.30 piante circ. 14/16 cm Piazzale Panathleti;
- 7) manutenzione 1° anno risarcimento con piante di 2 anni (previsto un fisiologico disseccamento del 10%), n° 5 irrigazioni di soccorso, n° 2 zappettature manuali attorno alle piantine e n° 4 trinciature per il controllo della vegetazione indesiderata;
- 8) manutenzione 2° anno n° 2 irrigazioni di soccorso, n° 1 zappettature manuali attorno alle piantine e n° 4 trinciature per il controllo della vegetazione indesiderata;
- 9) manutenzione 3° anno n° 3 trinciature per il controllo della vegetazione indesiderata.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come utili ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

L'Amministrazione, però, si riserva, nei limiti consentiti dalla legge, l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, le varianti che ritenesse necessarie od opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nell'intesa che dette variazioni sono a suo carico, mentre l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirle, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti di quanto stabilito dal Capitolato Generale e dal Regolamento dei Lavori Pubblici.

Le opere da eseguirsi in economia, in generale, devono essere intese come nettamente distinte da quelle da eseguirsi a corpo e a misura; pertanto non saranno riconosciuti compensi in economia per il completamento e/o la finitura e/o la preparazione delle opere per le quali è prevista contabilizzazione a corpo o a misura; potranno essere contabilizzati in economia lavori accessori o specifici, nell'ambito di opere contabilizzate a corpo o a misura, solo se ciò risulta esplicitamente indicato nel precedente quadro, sotto la lettera c), in termini precisi ed in maniera circoscritta.

Art. 6 – ESCLUSIONI

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere, che l'Amministrazione appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi particolari: bonifiche con rimozione di eventuali rifiuti speciali.

Art. 7 - ONERI PARTICOLARI

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni indicate dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici che saranno applicate al presente appalto per gli aspetti privi di disciplina specifica.

Art. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL C.S.A.

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto e/o del contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta e la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno le A.T.I. o i Consorzi ex art. 2602 C.C. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata in sede di offerta con la qualifica di capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si richiamano i divieti di cui all'art. 37, comma 9, del Decreto sopra richiamato.

Le Associazioni Temporanee di Imprese, in caso di aggiudicazione, devono essere costituite prima della stipulazione del contratto, con mandato collettivo speciale con rappresentanza in forma di atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata da Notaio, registrato, che deve contenere il riferimento espresso all'art. 95 commi da 1 a 4, D.P.R. 554/99 ed all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.

Per la partecipazione alle gare, nelle Associazioni di carattere orizzontale, e in quelle verticali il possesso dei requisiti da parte delle Associate è definito dal bando e dal disciplinare di gara in conformità alla normativa vigente e fermo restando quanto stabilito all'art. 3 del presente Capitolato.

In caso di omissione della produzione, nelle forme dovute, dell'atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza ed in caso di modificazione nella composizione espressa in sede di offerta, l'Amministrazione dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di aggiudicazione, la capogruppo, oltre ad eseguire la propria quota di lavori, che non può essere inferiore al 40% dell'ammontare della categoria prevalente dell'appalto, deve assicurare il coordinamento dei lavori dell'intero appalto ed ha l'obbligo di coordinare gli adempimenti per la sicurezza; ogni impresa dell'A.T.I. potrà eseguire e fatturare lavori limitatamente alla classe di qualificazione con cui ha partecipato.

All'atto della stipulazione deve essere definita la quota presuntiva attribuita a ciascuna impresa del Raggruppamento, anche ai fini delle segnalazioni di carattere fiscale che l'Ente appaltante deve effettuare; tale quota deve corrispondere alla percentuale di partecipazione al raggruppamento ex art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/06

I Consorzi di imprese di cui all'art. 2602 e seguenti C.C. possono partecipare alle gare nel pieno rispetto delle condizioni di ammissibilità e di esecuzione stabilite dalle norme e dal presente capitolato per le A.T.I.

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06, devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre. Le imprese consorziate pertanto devono essere già associate al Consorzio alla data della gara, con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta.

Per effetto del D.Lgs. n. 163/06 (all'art. 37 comma 7 primo periodo, per i soggetti di cui all'art. 34 lett. d ed e della medesima norma e ultimo periodo per gli altri Consorzi), è fatto divieto ad un'impresa designata di partecipare in più di un'A.T.I. o Consorzio, come pure è vietata la partecipazione in forma singola qualora partecipi anche in A.T.I. o Consorzio. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ai sensi dell'art. 37, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06.

Al fine di evitare l'eccessivo frazionamento nell'esecuzione dell'appalto, mutuando dai principi sopra indicati, almeno il 40% della categoria prevalente deve essere realizzato da una sola impresa consorziata, in possesso dei necessari requisiti di idoneità; prima della stipulazione del contratto il Consorzio deve precisare le rispettive quote di attribuzione alle consorziate, anche per le segnalazioni di carattere fiscale che l'Ente appaltante deve effettuare.

In caso di aggiudicazione, l'eventuale sostituzione delle consorziate designate sarà possibile, previa autorizzazione dell'Amministrazione, solo in presenza di fondate ragioni e con subentro di consorziata non partecipante alla gara, già associata alla data della gara, in possesso dei necessari requisiti per l'esecuzione.

Prima della stipulazione del contratto al Consorzio potrà essere richiesto di fornire prova della dovuta capacità esecutiva delle consorziate in relazione alla quota di lavoro loro attribuita; l'accertamento della regolarità contributiva sarà effettuato sia rispetto al Consorzio che rispetto alle consorziate designate.

I piani di sicurezza di cui all'art. 131, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio, oppure dal legale rappresentante dell'impresa designata e controfirmati dal legale rappresentante del Consorzio che sottoscrive il contratto di appalto.

Se il presente capitolato prescrive all'ultimo riquadro dell'art. 3, l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, non può essere affidata a più imprese.

Art. 10 - QUALIFICAZIONE

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 163/06, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

Art. 11 - FUSIONI, CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO E AFFITTO D'AZIENDA

Si applica quanto disposto dagli art. 51 e 116 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 12 - DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO

L'Appaltatore può procedere al subappalto se:

- abbia indicato all'atto della presentazione dell'offerta o dell'affidamento dei lavori, a seguito di variante in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo, tenendo conto delle categorie di lavorazioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato;

- presenti in deposito, almeno 20 gg. prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni da affidare in subappalto, al tecnico responsabile del procedimento, il contratto (o i contratti) di subappalto contenente l'oggetto dei lavori da assegnare in subappalto, la durata complessiva (corrispondente al programma dei lavori presentato dall'appaltatore) ed il relativo importo, corredato da quanto segue:

1) documenti comprovanti la qualificazione tecnico - economica del subappaltatore (requisiti generali e speciali di carattere tecnico – economico) secondo le modalità definite dalle norme di legge vigenti per l'assunzione degli appalti pubblici e dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/06; il possesso di adeguata attrezzatura tecnica sarà valutato in contraddittorio fra Appaltatore e D.L.;

2) dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

3) documentazione accertante che nei confronti del subappaltatore non vi siano cause ostative previste dalle norme antimafia, prodotta come segue:

- per subappalti di valore contrattuale superiore a € 154.937,07 (oneri fiscali esclusi): documenti necessari affinché il settore tecnico responsabile dell'esecuzione dell'appalto possa richiedere, per le Imprese subappaltatrici, il rilascio delle informazioni alla Prefettura competente per territorio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252; in alternativa, comunicazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, relativa all'intendimento di voler procedere direttamente a tale adempimento, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, c. 6, del citato D.P.R. 252/98, con richiesta da inoltrarsi nei confronti della Prefettura competente, che, a sua volta, trasmetterà le informazioni alla stazione appaltante.

In tali ipotesi, l'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata, anche in assenza delle informazioni prefettizie, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura competente, intendendosi, in quest'ultimo caso, automaticamente interrotto il termine di trenta o quindici giorni per la formazione del silenzio – assenso, previsto dall'art. 118, c. 8, del D.Lgs. n. 163/06;

- nei casi d'urgenza, attestati dal responsabile di procedimento, l'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata anche in assenza delle informazioni del Prefetto, immediatamente dopo l'avvenuto ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente e previa presentazione di certificato d'iscrizione del subappaltatore al Registro Imprese della C.C.I.A.A., completo di apposita dicitura antimafia ex art. 9 D.P.R. 252/98, sotto condizione risolutiva dell'esito positivo della verifica prefettizia, nel qual caso l'autorizzazione verrà revocata, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell'art. 11 della citata normativa antimafia;

- per subappalti di valore contrattuale fino a € 154.937,07 (oneri fiscali esclusi): esenzione dagli accertamenti previsti dalla normativa antimafia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 2, lett. e) del D.P.R. 252/98;
- 4) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA relativo al subappaltatore - di data non anteriore a mesi 6 - contenente l'indicazione dei legali rappresentanti dell'Impresa e, nel caso di società di capitali, la composizione del consiglio di amministrazione;
- 5) per subappalti riferiti a contratto d'appalto di importo superiore a € 51.645,69 (I.V.A. inclusa): modello GAP subappaltatori, compilato nelle parti di spettanza dell'appaltatore e del subappaltatore;

Si precisa che l'appaltatore non può affidare in subappalto una quota superiore al 30% della categoria prevalente; sulla suddetta quota del 30% non incide l'eventuale subappalto di lavorazioni, richiedenti l'abilitazione ex legge n. 46/90, che siano ricomprese nella categoria prevalente. Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia indicato categorie scorporabili, esse potranno essere tutte subappaltate sino alla misura del 100% del rispettivo importo (ad eccezione delle SIOS di cui al riquadro 2 dell'art. 3 del presente csa, soggette a divieto di subappalto). Nel caso in cui la categoria indicata abbia carattere esclusivo, l'appaltatore può subappaltare lavorazioni per importi contenuti nel 30% dell'importo di aggiudicazione.

L'appaltatore deve praticare al subappaltatore prezzi non inferiori del 20% rispetto ai prezzi di appalto. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro gg. 20 dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore ha l'obbligo di non praticare al subappaltatore ritenute di garanzia superiori alle aliquote a lui applicate dalla stazione appaltante, salvo quanto definito al successivo art. 15.

L'appaltatore è inoltre tenuto a comunicare alla D.L., per tutti i lavori, servizi o forniture inerenti all'appalto in oggetto, per i quali vengano stipulati sub-contratti non rientranti nell'ambito di applicabilità della disciplina sul subappalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06, il nome del sub-contraente, con l'importo e l'oggetto del contratto.

Si richiama inoltre quanto precisato al precedente art. 3, relativamente ai requisiti dell'esecutore.

In caso il subappaltatore sia un consorzio di cui all'art. 34, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/06, questi deve designare una consorziata già associata alla data del subcontratto, con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta.

Art. 13 - MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà accollarsi tutti gli oneri per la realizzazione delle misure organizzative qui appresso indicate che si intendono compensati nei prezzi offerti, così come definito in linea generale dal contratto d'appalto:

- a)** l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza;
- b)** l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato e provvisti di riscaldamento, illuminazione e servizi igienici;
- c)** mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- d)** provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; in generale il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a persone ed a proprietà pubbliche e private;
- e)** provvedere alle occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore. Per quanto riguarda il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono esonerate le imprese appaltatrici di opere pubbliche eseguite per conto dell'amministrazione comunale, purché derivanti da contratto di appalto e la cui occupazione sia limitata agli spazi autorizzati ed ai tempi stabiliti dal presente capitolato;
- f)** esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali necessari per l'esecuzione del progetto forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di

sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne la autenticità. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 del D.M. n. 145/2000 (imputazione della spesa a carico delle somme a disposizione e quindi non a carico dell'appaltatore) per "accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie ovvero specificatamente previsti dal Capitolato speciale d'appalto" si intendono unicamente le prove sui materiali di cui alle NTC D.M. 14/09/05 e D.M. 14/01/08, nonché corrispondenti norme previgenti, nonché le prove correlate ad indagini geologiche;

g) l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per coperture e chiusure provvisori ove occorrenti in corso d'opera;

h) custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residui nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

i) ottenere le concessioni per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

l) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

m) la fornitura su supporto magnetico-informatico, alla fine del terzo anno di manutenzione, del rilievo dello stato finale dell'opera, da inserire nel censimento del verde pubblico;

n) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;

o) la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L. Le fotografie saranno in formato digitale, in numero minimo indicato dalla D.L. e saranno consegnate su supporto magnetico-informatico, nelle stesse dovranno essere poste la denominazione dell'area d'intervento e la data del rilievo fotografico. Qualora l'impresa non ottemperasse a tale disposizione il D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dall'importo contrattuale;

p) l'esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, dell'elenco della manodopera che opera in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, con piena osservanza delle disposizioni contenute nel successivo art. 15 del presente capitolato, poste sotto il titolo "Tutela dei lavoratori". La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alla presente disposizione sarà considerata grave inadempimento contrattuale;

q) la fornitura ed installazione di 2 tabelloni, delle dimensioni cm. 200x150, del tipo e del materiale che saranno prescritti dalla D.L., che dovranno essere collocati dove la stessa

riterrà più opportuno con l'indicazione, (in conformità allo schema tipo, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1/6/1990), dell'Ente Appaltante, dell'Impresa, del nome dei progettisti, del D.L., del Direttore Tecnico dell'impresa, delle eventuali ditte subappaltatrici (con i dati di cui al comma 2, n° 3, dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06), del tipo ed importo dei lavori, ecc., e secondo quanto sarà prescritto dall'Appaltante; resta in ogni caso attribuita alla responsabilità dell'Appaltante l'esatto adempimento alle prescrizioni, in materia, date dal Regolamento Edilizio e relativa concessione/autorizzazione.

I tabelloni dovranno essere rimossi dal cantiere a collaudo avvenuto;

Il termine riportato nei tabelloni dovrà essere integrato se subisce modificazioni (ad ed.: "prorogato al") e a fine lavori dovrà essere integrato con la dicitura: "opera ultimata ed in attesa di collaudo";

r) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti;

s) osservare tutte le cautele e prescrizioni di cui al "Codice della Strada" nel testo vigente, nonché del relativo Regolamento;

t) durante l'abbattimento delle piante o di ogni altro intervento in sede stradale è fatto obbligo all'Impresa di mantenere permanentemente sulla strada n. 2 operai segnalatori, muniti di dischi rossi, i quali avranno l'esclusivo compito di interrompere il traffico, nei due sensi di marcia, ogni qualvolta si effettuino le dette operazioni di abbattimento, onde evitare che si verifichino incidenti o danni alle cose ed alle persone transitanti lungo il tratto di strada;

u) la consulenza di tecnici specializzati, scelti dalla Direzione Lavori, per risolvere particolari problemi tecnici che dovessero insorgere durante il corso dei lavori;

v) l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto della consegna, la Direzione Lavori fisserà in relazione alle preesistenze ed alla sistemazione stradale o generale della zona;

y) l'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, computo, indagini geognostiche, disegni, ecc., necessarie a giudizio insindacabile della Direzione Lavori alla esecuzione delle opere;

z) l'allacciamento del cantiere alle reti dei pubblici servizi in ottemperanza alle disposizioni degli enti preposti (ENEL, HERA, TELECOM, ecc.);

aa) il carico, trasporto e scarico in luogo indicato dalla Direzione Lavori di tutti i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, ove ciò sia ritenuto conveniente dalla Stazione Appaltante; salva tale eventualità, l'Appaltatore avrà l'onere totale del reperimento di idonee discariche autorizzate ai sensi di legge, come precisato al successivo art. 16;

ab) l'impianto, la manutenzione, la sorveglianza, la recinzione e l'illuminazione dei cantieri, nonché la fornitura ed il noleggio o il rimborso delle spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la provvista dei setacci e vagli per granulometrie degli inerti;

ac) la fornitura di acqua potabile agli operai e di tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri necessari agli operai stessi;

ad) tutto quanto necessita per l'espletamento delle operazioni di collaudo tecnico-funzionale e collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera, comprese le eventuali spese di laboratorio e relativo personale con la sola esclusione degli onorari spettanti ai collaudatori;

ae) consentire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo), alle persone addette di altre imprese, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Capitolato, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

af) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno dei cantieri ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, delle forniture delle opere escluse dal presente Capitolato, provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante. I danni che, per cause da lui dipendenti o per la sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga inoltre ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi prefabbricati e comunque connessi all'esecuzione del progetto, restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa comprese quelle di forza maggiore;

ag) tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, come ad esempio: Vigili del Fuoco, AUSL, Provincia di Forlì-Cesena, Ferrovie dello Stato, Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forlì, ecc. oltre alle autorizzazioni da richiedere al Comune di Forlì.

ah) la pulizia delle opere realizzate, ai fini di consentirne l'uso in condizioni di fruibilità;

ai) l'applicazione rigorosa delle Norme di Prevenzione Infortuni di cui al D.P.R. n° 547/1955 e norme successive; con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;

al) dare comunicazione con telegramma alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, via Belle Arti n. 52 - Bologna, se durante il corso dei lavori emergono presumibili interferenze con ritrovamenti storico archeologici; la stessa comunicazione va inviata per conoscenza anche al Sindaco di Forlì. In tal caso l'Impresa dovrà quindi attenersi alle disposizioni impartite dalla stessa Soprintendenza e, nel frattempo, porre in essere tutte le opere e le cautele atte a salvaguardare l'incolumità pubblica e la conservazione dei reperti messi in luce dagli scavi;

am) in particolare, durante l'esecuzione dei lavori, all'Impresa è vietato:

- interrompere o comunque ostacolare il transito lungo le strade, per cui non dovranno formarsi sul piano viabile depositi di materie, materiali, attrezzi, ecc.;
- ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo;

an) l'Appaltatore si accolla, inoltre, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla polizza assicurativa, prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06. La stazione appaltante è integralmente

esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

L'impresa aggiudicataria, nell'accettare i lavori, deve intendersi che ha dichiarato espressamente che, nello stabilire l'importo dell'offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati; non le spetterà quindi, in relazione a questi, nessun altro compenso anche qualora il prezzo di appalto dovesse subire aumenti o diminuzioni, nei limiti stabiliti nel Capitolato Generale ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Quando l'Appaltatore non adempia agli oneri ed obblighi previsti nel presente articolo, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella comunicazione, di provvedere direttamente all'adempimento necessario, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull'acconto successivo.

Sull'importo dei pagamenti, derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti, nel caso in cui a tale pagamenti, debba provvedere l'Appaltante, verrà applicata una maggiorazione del 15% per spese generali.

Tale maggiorazione sarà ridotta al 5%, qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 14 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

La Stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all'appaltatore il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare

contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art. 15 - PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO; TUTELA DEI LAVORATORI; SEDE ASSICURATIVA; PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE DA ATTUARE NEL CANTIERE EX D. LGS. N. 81/2008; PIANI DI SICUREZZA EX D.LGS. n. 163/06

Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso

L'Impresa aggiudicataria dovrà adempiere alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale ed in particolare:

1) Art. 7 della legge 19/3/1990 n° 55: l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; la comunicazione deve avvenire comunque entro gg. 15 dall'avvenuta modifica;

2) l'Impresa aggiudicataria è obbligata a provvedere alla preventiva presentazione dei modelli "GAP" e "Subappaltatori", secondo le modalità e procedure richieste dalla Prefettura della Provincia di Forlì-Cesena ove si svolgono i lavori, oltre che in concomitanza della stipula del contratto, anche durante l'esecuzione dello stesso, in tutte quelle circostanze in cui l'adempimento sia richiesto, e precisamente:

a) modello GAP (solo per contratti di importo superiore a € 51.645,69 IVA compresa):

- per il perfezionamento di perizie suppletive e/o varianti;
- ove vengano concesse proroghe al termine contrattuale;
- alla scadenza di ogni anno dalla data della stipula del contratto, nel caso di appalti la cui esecuzione si prolunghi oltre l'anno.

b) modello subappaltatori:

- per subappalti di qualsiasi importo, comprese forniture con posa in opera e noli a caldo soggetti alle procedure obbligatorie previste per i subappalti, se riferiti a contratti di importo superiore a € 51.645,69, IVA compresa.

Il mancato adempimento da parte dell'appaltatore sarà motivo di segnalazione alla Prefettura.

Tutela dei lavoratori

Come precisato dall'art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06, l'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto in ogni caso ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito, con validità erga omnes, dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza in ogni caso della norma anzidetta da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto. Si rinvia a quanto definito, in linea generale dall'art. 25 dello Schema di Contratto.

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra e consentire alla Stazione Appaltante di prevenire il verificarsi di irregolarità e di effettuare un fattivo controllo in merito, l'Appaltatore è obbligato ai seguenti adempimenti e disposizioni, accettandone egli ogni conseguenza ed onere:

1) entro 30 giorni dal verbale di "consegna lavori" e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare copia della documentazione di **avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali** - Assicurativi ed Infortunistici inclusa la Cassa Edile di competenza. Tale obbligo riguarda anche i Subappaltatori e dovrà essere attuato prima dell'ingresso in cantiere per l'inizio lavori;

2) durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire, su richiesta della D. L., l'elenco aggiornato giornalmente delle maestranze che operano in cantiere (proprie e dei subappaltatori), come richiesto al precedente art. 13 punto p, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza. Inoltre l'impresa ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere **il Registro delle Presenze di Cantiere**, proprio e dei subappaltatori. L'Appaltatore ed i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovranno comunicare alla Stazione Appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9/7/2008 e dovranno garantirne l'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante.

Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalata dalla DL. alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispettivo;

3) periodicamente ed ogni qual volta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà richiesta da parte della D.L. o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipale, Funzionari, Tecnici, Professionisti incaricati, preposti ad apposito Ufficio ispettivo che potrà essere costituito presso il Settore Tecnico competente), **l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere**; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere (che dovrà essere tenuto secondo le disposizioni di legge), gli incaricati della D.L. o gli altri incaricati della Stazione Appaltante provvederanno alla segnalazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, e degli artt. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3, 21, comma 1, lett. c), e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al precedente periodo mediante annotazione, su apposito registro

di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

4) Le OO.SS., ricevuta una segnalazione relativa al cantiere, potranno richiedere al responsabile di cantiere **l'accesso al cantiere** stesso; in caso di rifiuto da parte del responsabile di cantiere, le OO.SS. potranno rivolgersi alla D.L.; la visita avverrà dietro assenso della D.L. che direttamente, o a mezzo di un incaricato, accompagnerà all'interno del cantiere il rappresentante sindacale;

5) con cadenza mensile, e comunque entro e non oltre il 10 di ogni mese successivo, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla D.L. o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante **copia**, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa, del **"Registro delle presenze in cantiere"** (modello INAIL) ed inoltre dovrà comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori già eseguiti nel mese in questione, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.

Inoltre, con la medesima cadenza, l'appaltatore dovrà trasmettere tali documenti agli Enti Previdenziali e Contributivi, qualora richiesto dagli Enti predetti, fornendo prova alla D.L. di tale avvenuta trasmissione entro la data di emissione dei SAL ed inoltre, a consuntivo, all'atto delle richieste delle certificazioni liberatorie ai fini del collaudo.

Per i lavori in economia e per i subappalti, se di modesta entità (fino a netti € 5.164,57) o se di durata inferiore a 15 giorni, in sostituzione della copia del "Registro delle presenze in cantiere" (modello INAIL), potrà essere presentata, nello stesso termine, qualora la D.L. acconsenta, una dichiarazione riepilogativa delle giornate lavorate e degli operai impiegati, da conservare in atti;

6) ai fini del pagamento degli **stati di avanzamento dei lavori** o dello **stato finale dei lavori**, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

7) affinché si possa procedere al rilascio del D.U.R.C. di cui al punto precedente, ai sensi della Circolare INPS n° 92 del 26/7/2005, approvata dal Ministero del Lavoro, l'Appaltatore dovrà inserire nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato. Tale denuncia mensile dovrà, in ogni caso, essere trasmessa, in copia, anche dalla Stazione appaltante;

8) in sede ed ai fini dell'emissione dei "Certificati di Pagamento" il D.L. svolgerà la verifica circa l'esatto adempimento di quanto indicato ai punti 5, 6 e 7 precedenti; pertanto, all'atto delle chiusure contabili del Registro di Contabilità e relative emissioni dei S.A.L., ove non risultino regolarmente presentati i D.U.R.C. (o, nei casi previsti, copia dei versamenti contributivi) e regolarmente trasmesse le copie del "Registro delle presenze in cantiere", il D.L. procederà alla compilazione del SAL annotandovi in calce il mancato adempimento e sospendendo la presentazione del SAL medesimo al Responsabile del Procedimento; in tale caso non decorreranno i termini previsti dal Capitolato Generale d'Appalto per la corresponsione delle rate d'acconto; nel caso emergano posizioni di non regolarità

contributiva, si procederà con l'accantonamento del 20% dell'importo della rata di acconto in liquidazione e di quelle successive, fino a quando la posizione non risulti ricondotta a regolarità, così come previsto dall'art. 24 dello Schema di Contratto, in attuazione della Circ. Min. LL.PP. 22/6/1967 n° 1643, della Legge 20/5/1970 n° 300 art. 36 e della Circ. Min. LL.PP. n° 1255/UL del 26/7/1985;

9) dell'**emissione di ogni certificato di pagamento**, il Resp. Procedimento darà **comunicazione scritta con avviso di ricevimento agli Enti** Previdenziali e Contributivi, ai sensi della Circ. Min. LL.PP. 9/11/1948 n° 11907, e dell'art. 7, comma 2° del C.G.A.;

10) ai fini dell'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, ai sensi della Circ. Min. LL.PP. 11907/48 dovrà essere richiesto da parte della D.L. il D.U.R.C. e si dovrà inoltre inviare comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; ogni eventuale carenza nella documentazione che l'Appaltatore deve, a tal fine, produrre, sarà motivo di sospensione della procedura per l'espletamento del collaudo; l'eventuale segnalazione di situazioni di irregolarità contributiva da parte degli Enti competenti comporterà invece unicamente l'accantonamento dell'intero importo a saldo, mentre si procederà all'espletamento del collaudo secondo le modalità di legge e per ogni ulteriore effetto; l'Appaltatore in nessuno dei due casi avrà diritto alcuno ad avanzare richiesta per interessi moratori;

In pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario la posizione sarà regolare sino, rispettivamente, alla decisione di rigetto del ricorso o al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 24/10/2007. Si procederà alla regolare liquidazione, sia dei SAL che dello S.F., nel caso di ammissione a rateizzazione.

Secondo quanto stabilito dalla Circolare Min. LL.PP. n° 1498 del 15/2/1952 e dall'art. 6 del D.M. 24/10/2007, decorsi 30 giorni senza che gli Enti previdenziali e Contributivi abbiano fornito risposta, si forma il silenzio assenso, salva la sospensione del suddetto termine per fini istruttori o per la regolarizzazione di cui all'art. 7, comma 3, del D.M. 24/10/2007;

11) nel caso di **non regolarità contributiva di un Subappaltatore**, si opererà la stessa ritenuta del 20% dell'importo della rata di acconto corrente o dell'intero importo della rata di saldo, sempre che l'importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto (al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizioni di regolarità contributiva), nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell'intero importo del contratto di subappalto; la presente clausola capitolare si intende espressamente accettata dall'Appaltatore per effetto della presentazione da parte sua dell'offerta e, per suo tramite, dal Subappaltatore e, pertanto, la Stazione Appaltante resterà indenne da qualsiasi conseguenza connessa all'eventuale liquidazione di importi in anticipazione al Subappaltatore da parte dell'Appaltatore;

12) le ritenute di cui ai precedenti punti 6), 8) e 9) non verranno svincolate fino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro o, limitatamente agli obblighi contributivi e assicurativi, mediante acquisizione del DURC, che l'Appaltatore e/o i Subappaltatori avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate;

13) se l'Impresa intende esercitare la propria attività al di fuori dei normali orari di lavoro, dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì ed al Direttore dei Lavori, per consentire i dovuti controlli. Potranno essere siglati accordi per la flessibilità dell'orario di lavoro fra Datore di Lavoro e OO.SS.; tali accordi dovranno essere approvati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, oltrechè dalla D.L.; questa potrà opporvisi in considerazione dell'eventuale impossibilità di garantire adeguata sorveglianza nello svolgimento dei lavori.

Si precisa che l'osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati (al di fuori dei casi di contenzioso pendente e di ammissione a rateizzazione presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi), tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la rescissione del contratto, con rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera; fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione appaltante di sospendere i pagamenti (come precisato ai punti precedenti) e di rivalersi sulla cauzione definitiva e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi:

- A) posizione di non regolarità, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 8, comma 3, del D.M. 24/10/2007, emersa a carico dell'Appaltatore - Mandataria o una qualunque delle Mandanti - riferita al momento dell'affidamento (avendo acquisito in sede di gara autocertificazione di regolare posizione contributiva e avendo la Stazione Appaltante dato comunicazione agli Enti di avvenuto affidamento):
- si procederà alla rescissione del contratto;
 - si adotteranno i provvedimenti di cui all'art. 138 del D.Lgs. n. 163/06;
 - restano salvi altri provvedimenti di legge; quando l'irregolarità contributiva sia riferita al momento di partecipazione alla gara o, comunque, sia accertata antecedentemente alla stipulazione, si procederà all'esclusione dalla gara;
- B) situazioni di non correntezza contributiva dell'Appaltatore – Mandataria o una qualunque delle Mandanti – che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto, (posto che il Responsabile del procedimento darà comunicazione di ogni emissione di CP e che ai fini del pagamento della rata di saldo verrà richiesta liberatoria finale, a lavori ultimati):
- si procederà con l'accantonamento del 20% dell'importo del CP corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà comunicata da parte dell'Ispettorato del Lavoro l'avvenuta regolarizzazione o, limitatamente agli obblighi contributivi e assicurativi, non sarà stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva;

- si procederà con la sospensione del saldo finale, fino a quando non sarà comunicata da parte dell'Ispettorato del Lavoro l'avvenuta regolarizzazione o, limitatamente agli obblighi contributivi e assicurativi, non sarà stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva;
- C) Posizione di non regolarità emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto (avendo acquisito in tale circostanza autocertificazione di regolare posizione contributiva ed avendo provveduto a dare segnalazione agli Enti dell'avvenuta autorizzazione al subappalto):
- si procederà con la revoca dell'autorizzazione al subappalto;
 - si attuerà la sospensione del pagamento dell'intero importo del subappalto eventualmente eseguito;
 - restano salvi altri provvedimenti di legge;
- D) Situazione di non correntezza contributiva del Subappaltatore che si determini successivamente all'autorizzazione al subappalto (posto che il Responsabile del procedimento darà comunicazione agli Enti dell'avvenuta emissione dei CP, precisando se vi è stata per tale SAL partecipazione ai lavori dei vari Subappaltatori autorizzati, sulla base di quanto dovrà essere dichiarato dal D.L.; inoltre, terminata la prestazione di ogni Subappaltatore, il D.L. dovrà darne comunicazione al Responsabile del procedimento all'atto dell'emissione del SAL successivo, affinché il Responsabile del procedimento invii al più presto agli Enti richiesta di liberatoria, ai fini del collaudo finale dell'opera):
- si procederà con l'accantonamento del 20% dell'importo del SAL corrente e della rata di saldo o dell'intero importo del contratto di subappalto come precisato al precedente punto 11;
 - si richiederà all'Ispettorato del Lavoro di accertare l'avvenuto integrale adempimento degli obblighi o, limitatamente agli obblighi contributivi e assicurativi, si richiederà il DURC, attestante la regolarità contributiva;
- E) La competenza ad accertare l'avvenuto integrale adempimento degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro è riconosciuta in capo all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, così come definito dalla Circolare Min. LL.PP. n° 1643 D.D. del 22/6/1967, salvo quanto risultante dal DURC.

Sede contributiva

L'Appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

Effettua i versamenti INAIL nella sede della Provincia di provenienza.

Le norme sopra indicate valgono per i subappaltatori, con obbligo per l'appaltatore di garantirne il rispetto.

Sono fatti salvi eventuali successivi accordi di sperimentazioni da attuare in zona, per effetto del CCNL.

Piani di Sicurezza; disposizioni generali

L'Appaltatore dichiara, secondo quanto richiesto dal bando di gara, nell'ambito della procedura di qualificazione, di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, all'interno della propria azienda.

Con la presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, l'Appaltatore medesimo esplicherà gli adempimenti assolti in riferimento a quanto previsto dalla legge (D.Lgs. n. 81/08), in relazione alla dimensione e tipologia dell'azienda. In particolare, l'Appaltatore dovrà produrre quanto definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento al paragrafo <<Predisposizione dei POS>>.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 131 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06, il contratto è nullo se privo del POS completo di quanto sopra richiesto, richiamato e parte integrante dello stesso, e degli altri piani di sicurezza di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Piani di Sicurezza: ex D.Lgs. n. 81/08

Le prescrizioni di sicurezza da attuarsi nel cantiere per finalità di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, sono contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08, predisposto a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e nel Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, c. 2 del D.Lgs. n. 163/06, costituenti parti integranti del contratto di appalto, che l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad attuare per espressa previsione contenuta nell'art. 100, c. 3, dello stesso D.Lgs. n. 81/08 e secondo quanto disposto dal citato art. 131 del D.Lgs. n. 163/06.

L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti previsti in capo ai datori di lavoro dalla normativa sopra richiamata (Direttiva cantieri):

1) durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 81/08, le norme generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

2) l'Appaltatore è altresì tenuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 del D.Lgs. 81/08:

- a) ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all' [ALLEGATO XIII](#);

- b) a predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) a curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) a curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) a curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) a curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) a redigere il piano operativo di sicurezza.

3) secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/08, l'appaltatore, preliminarmente all'inizio dei lavori, dovrà consultare i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, in merito al contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento, fornendo i necessari chiarimenti e ricevendo eventuali proposte formulate al riguardo dagli stessi rappresentanti.

4) l'impresa appaltatrice, anche in esito ai suddetti suggerimenti, qualora ritenga di poter garantire, in maniera migliore, la sicurezza nell'ambito del cantiere sulla base delle proprie specifiche esperienze, potrà presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, specifiche proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento; le proposte dovranno essere consegnate anche, nei termini previsti, alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 131, c. 2, del D.Lgs. n. 163/06; il Coordinatore per l'esecuzione avrà l'onere di valutare le proposte e di disporre eventuali adeguamenti del PSC; tali proposte di integrazione non potranno comunque comportare modifiche od adeguamenti dei prezzi contrattuali già pattuiti. In ogni caso l'impresa appaltatrice, al fine dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, è tenuta ad effettuare proprie indagini e verifiche in merito alle misure di sicurezza che risulta necessario, possibile e conveniente attuare nel cantiere sia che si giunga a specifiche proposte di integrazione sia che si concluda confermando totalmente le risultanze del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto ex art. 100 D.Lgs. 81/08 dalla Stazione Appaltante.

5) L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 131, c 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06, a redigere e consegnare alla Stazione appaltante, nei termini previsti dalla citata normativa, un piano operativo di sicurezza, relativamente alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs. 81/08.

6) Eventuali subappaltatori saranno tenuti ad effettuare analoghe verifiche sulla congruità delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, al fine di predisporre eventuali modifiche od integrazioni, relativamente alle lavorazioni di propria spettanza, da sottoporre alla valutazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per il tramite dell'impresa appaltatrice, che ne dovrà garantire l'attuazione nei confronti della stazione appaltante.

La mancata presentazione di osservazioni, preliminarmente all'inizio dei lavori, equivarrà anche per il subappaltatore ad accettazione delle misure di prevenzione contenute nel piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 D.Lgs. 81/08.

7) Ai sensi del comma 4 del già citato art. 131, D.Lgs. n. 163/06, le imprese esecutrici potranno presentare, anche in corso d'opera, ulteriori proposte di modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano stesso.

8) **I lavoratori autonomi** che esercitino direttamente la propria attività nel cantiere sono tenuti, inoltre, ex art. 94 D.Lgs. 81/08:

- ad adeguarsi, ai fini della sicurezza, alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- ad adempiere tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 ed, in particolare:
 - a) ad utilizzare le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 81/08;
 - b) ad attuare, comunque, quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08.

Piani di sicurezza ex artt. 131 e 118 D.Lgs. n. 163/06

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 131, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 (come anche già precisato nella circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 30/98 del 5/3/1998), gli obblighi ed adempimenti sopra precisati, inerenti il Piano di Sicurezza e Coordinamento, trovano attuazione in tutte le ipotesi previste dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

Viceversa, nelle ipotesi residuali, permane l'obbligo della predisposizione da parte dell'impresa appaltatrice, del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs. 81/08, comprensivo anche del piano operativo di sicurezza, ossia il piano complementare di dettaglio di cui al citato art. 131, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/06, da redigersi e consegnare alla Stazione appaltante entro i termini previsti dallo stesso art. 131.

In tali fattispecie, pertanto, l'Impresa è tenuta alla predisposizione di un piano di sicurezza e di igiene che analizzi in maniera dettagliata i processi di costruzione, di esecuzione e di modalità di lavoro e che effettui la valutazione dei rischi possibili. Il piano dovrà indicare le attrezzature di cantiere, le macchine ed i dispositivi previsti per la realizzazione dell'opera. Il piano di igiene e sicurezza dovrà perciò definire i rischi prevedibili legati alle modalità operative, ai macchinari, ai dispositivi e alla installazione per la messa in opera, all'utilizzazione di sostanze o preparati, ai movimenti del personale, all'organizzazione del cantiere, esso dovrà indicare le misure di protezione collettive o, in mancanza di queste, le protezioni individuali da adottare per ovviare ai rischi, nonché le condizioni nelle quali dovranno essere effettuati i controlli dell'applicazione delle misure di prevenzione e la manutenzione degli apparecchi usati.

I piani di sicurezza, previsti dall'art.131 del D.Lgs. n. 163/06 devono essere consegnati all'Amministrazione prima della stipula del contratto e messi a disposizione delle autorità

competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, in base all'art. 118, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06.

Esso dovrà essere trasmesso alla AUSL di Forlì - SPSAL prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 gg. dalla consegna degli stessi, ove previsto dalla legge.

Nel caso di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, il piano sostitutivo, se dovuto, ed il piano operativo dovranno essere consegnati prima dell'inizio dei lavori; in tale caso i piani potranno essere redatti in forma provvisoria limitatamente ai soli lavori previsti con la consegna; i piani definitivi dovranno essere consegnati prima della stipula del contratto.

Attuazione dei Piani di Sicurezza

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (e conseguentemente il Piano Operativo di Sicurezza) o, negli altri casi, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (e relativo Piano Operativo) dovrà essere aggiornato, di volta in volta, e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore; esso inoltre dovrà essere aggiornato ogni volta che si verifichi un cambio delle tecniche di lavoro previste o l'introduzione di lavorazioni non previste;

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, in base all'art. 118, comma 7, del D.Lgs. 163/06.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto; identico effetto avranno le violazioni da parte dei Subappaltatori.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il Direttore di cantiere ed il Direttore dei Lavori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza.

Oltre a quanto sopra precisato, si stabiliscono i seguenti **obblighi specifici a carico dell'Appaltatore:**

1) per i lavori di rimozione amianto dovrà essere presentato, prima del lavoro specifico, a cura dell'Appaltatore, sia alla Az. USL Dipartimento di Prevenzione, sia all'ARPA Forlì, il Piano di Rimozione di cui all'art. 256 del D.Lgs 81/08; in mancanza di prescrizioni emesse dall'organo di vigilanza, il lavoro potrà essere eseguito trascorsi 90 giorni dall'invio;

Responsabilità patrimoniali dell'Appaltatore conseguenti a violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti.

Eventuali conseguenze sanzionatorie, oneri processuali e spese legali a carico della Stazione Appaltante e del personale dipendente (Resp. Procedimento, D.L., Assistenti) per fatti relativi a inadempienze dell'Appaltatore rispetto agli obblighi sopra precisati, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Personale suddetto, dovranno essere risarciti dall'Appaltatore;

in particolare ciò vale per i casi in cui l'Appaltatore operi secondo modalità diverse da quanto previsto dal Piano di Coordinamento e Sicurezza, senza averne richiesto la modifica e/o l'integrazione, introduca personale non addestrato e non adeguato, consenta l'ingresso di Subappaltatori in cantiere senza averne acquisito i piani integrativi o l'accettazione del piano vigente, rimuova o modifichi DPC e DPI senza autorizzazione, dia inizio a lavorazioni senza avere installato i necessari DPC e senza avere dato avviso al Coordinatore per la sicurezza e in tutti quei casi in cui le eventuali violazioni riguardino misure di sicurezza e/o adempimenti che attengono alle competenze proprie dell'appaltatore e alle sue facoltà organizzative.

Art. 16 - ADEMPIMENTI RELATIVI A NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Fra gli obblighi dell'Appaltatore, che devono ritenersi compensati con i prezzi offerti, sono compresi, in particolare, quelli derivanti dall'esatto adempimento alle norme di tutela ambientale, con particolare riguardo a:

- 1)** norme in materia di inquinamento acustico: spetterà all'Appaltatore in quanto titolare dell'attività del cantiere e proprietario dei mezzi d'opera, ottenere le prescritte autorizzazioni, rispondendo degli eventuali obblighi e prescrizioni relative ad orari di lavoro e caratteristiche tecniche dei macchinari da impiegarsi;
- 2)** norme in materia di inquinamento atmosferico con agenti chimico-biologici: spetterà all'Appaltatore ottenere le prescritte autorizzazioni e quindi provvedere ai conseguenti adempimenti relativamente a quanto la legge eventualmente prevede per i mezzi d'opera e gli impianti di cantiere;
- 3)** norme in materia di scarichi idrici: ove l'attività del cantiere comporti o determini la necessità di provvedere allo scarico di reflui di qualunque natura, spetterà all'Appaltatore attivarsi per ottenere le prescritte autorizzazioni ecc., in quanto i predetti reflui devono essere intesi come conseguenza diretta dell'attività di esecuzione del progetto, di cui è titolare l'Appaltatore;
- 4)** norme in materia di smaltimento rifiuti o riutilizzo di materiali residui: gli sfridi di lavorazione, l'eventuale terreno in eccesso, vecchie recinzioni, scarti vegetali prodotti da abbattimenti e risanamenti, ecc. (salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non abbia espressamente definito, come oggetto del contratto, che spetta all'Appaltatore l'onere della loro rimozione e/o smontaggio ai fini del recupero, nel qual caso, allora, tali componenti dovranno essere depositati nei luoghi indicati dalla D.L. e nei modi previsti dal contratto) costituiranno elementi interni al ciclo produttivo attuato dall'Appaltatore, il quale resterà obbligato, rispetto alla Stazione Appaltante, a dare l'opera finita e pronta all'uso. Pertanto, così come l'Appaltatore dovrà riconsegnare alla Stazione Appaltante l'opera e il relativo sito liberi e ripuliti da ogni sfrido, maceria ecc., egli sarà tenuto a provvedere in proprio all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge e altri specifici adempimenti, prestando le garanzie finanziarie eventualmente richieste ad assoggettandosi ed ogni obbligo relativo, ecc.. In particolare, anche nel caso in cui sia previsto il reimpiego di materiali di sfrido o provenienti da scavi e/o demolizioni, resta inteso che oggetto del contratto

d'appalto è la realizzazione dell'opera e la sua manutenzione, pertanto, nessuna rilevanza ha, per la Stazione Appaltante, l'organizzazione della produzione e quanto concerne il modo per giungere alla produzione del risultato finito, (se non per l'aspetto del prezzo che, in genere, terrà conto del diverso livello qualitativo e/o prestazionale nel caso in cui il materiale utilizzato derivi da reimpiego e recupero di materiali di demolizione e simili);

Si precisa, inoltre, in linea generale quanto segue:

a) nel caso in cui alcune attività di realizzazione vengano subappaltate, l'Appaltatore resta responsabile, in quanto titolare del cantiere e della sua organizzazione complessive, di ogni adempimento; a lui spetterà di verificare se specifici adempimenti, derivanti dalle norme ambientali sopracitate, siano eventualmente attribuibili direttamente al subappaltatore nel caso in cui gli aspetti di rilevanza ambientale siano totalmente interni alla specifica attività subappaltata.

b) nel caso in cui sia richiesta una specifica attività di supporto per l'esatto adempimento di qualche norma di tutela ambientale, nell'ambito della più generale attività e organizzazione del cantiere, e qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti e/o delle autorizzazioni richieste dalla legge, egli dovrà ricorrere a ditte terze autorizzate per le specifiche prestazioni (sempre che ciò non si configuri come subappalto di lavori), oppure egli dovrà ricorrere al subappalto della specifica attività a ditta autorizzata, nei modi previsti dalle leggi vigenti;

c) nel caso in cui oggetto del contratto sia la realizzazione di impianti che richiedono autorizzazione (si sensi del DPR 203/1988, DPR 915/1982, ecc.) ai fini della costruzione ed esercizio, l'Appaltatore dovrà assolvere ad ogni adempimento di legge, intestandosi le relative autorizzazioni fino al momento del collaudo definitivo, salvo il caso in cui gli impianti non siano, presi in consegna per l'utilizzo prima di tale data, da parte della Stazione Appaltante.

In riferimento agli obblighi sopra specificati, nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Personale dipendente della stessa, incaricato delle funzioni di Responsabile del Procedimento o di Direzione Lavoro o Assistente, venga gravata da conseguenze sanzionatorie, l'Appaltatore sarà tenuto al rimborso totale, comprese le eventuali spese processuali e di tutela legale; il personale della Stazione Appaltante avrà, in tali casi, piena facoltà di optare per procedure conciliative senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Restano esclusi da tale obbligo di risarcimento le conseguenze di fatti avvenuti con dolo o per colpa grave del Personale della Stazione Appaltante o comunque ascrivibili a responsabilità esclusiva e specifica del suddetto Personale.

Art. 17 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della D.L., che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 18 - BREVETTI DI INVENZIONE; DIRITTI SULLE APPARECCHIATURE E SEMILAVORATI INSTALLATI

Se l'Amministrazione appaltante prescrive l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti di invenzione, se l'Appaltatore vi ricorre di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Ogni apparecchiatura, semilavorato o materiale installato impiegato nella costruzione dell'opera diviene di totale ed esclusiva proprietà della Stazione Appaltante, non appena iscritto, anche come approvvigionamento a piè d'opera, nei registri di contabilità. Perciò si intende che l'Appaltatore ne garantisce la piena disponibilità e, implicitamente, ne attesta la assoluta e perfetta attribuzione alla proprietà e possesso della Stazione Appaltante. Pertanto forme di riservato dominio, a vantaggio del fornitore ed accettate dall'Appaltatore, saranno considerate alla stregua della frode contrattuale e perseguite a termine di legge.

Art. 19 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appalto deve essere assistito dalle seguenti garanzie:

a) cauzione definitiva: la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06 da presentarsi per la stipula del contratto, è stabilita nella misura del 10% dell'importo di offerta, fatto salvo il caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, in cui la cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanto quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione potrà avere la forma della fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123 e prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, C.C..

La fidejussione dovrà avere la durata indicata nella richiesta dei documenti per la stipulazione, computata sino alla data presunta di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione con l'incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di gara, da parte della Amministrazione appaltante, la quale inoltre aggiudicherà l'appalto secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

La garanzia di cui sopra copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali; sono fatti salvi eventuali maggiori danni causati dall'inadempimento.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori; in caso di rivalsa totale o parziale sulla garanzia in corso d'esecuzione, l'appaltatore dovrà provvedere con sollecitudine al suo reintegro; infatti la garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della data di scadenza della garanzia.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La cauzione definitiva, infatti, deve avere efficacia fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio, salvi solo i casi di cui all'art. 2 dello schema tipo 1.2 allegato al D.M. n. 123/2004. Qualora l'anticipata cessazione di efficacia della cauzione consegua all'omesso o ritardato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatore o ad altra causa a lui imputabile, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e di operare una ritenuta sul corrispettivo non ancora corrisposto all'Appaltatore, pari alla somma che avrebbe dovuto essere garantita al momento della risoluzione, tenuto conto degli svincoli progressivi di cui sopra. La somma ritenuta verrà restituita ad avvenuto completamento dell'intervento, qualora non risultino crediti della Stazione appaltante verso l'appaltatore inadempiente ed, in ogni caso, per l'eventuale eccedenza.

In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; da parte della stazione appaltante è fatta salva la facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

E' applicabile, infine, il beneficio di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, rappresentato dalla riduzione del 50% dell'importo delle cauzioni, sia definitiva che provvisoria, nei confronti di imprese dotate di certificazioni di sistemi di qualità per l'oggetto dell'appalto, conformemente alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, purché riferiti univocamente alla tipologia dei lavori della categoria prevalente.

Nel caso di Consorzio, la riduzione alla garanzia è applicabile quando il requisito che la consente è posseduto dall'Impresa esecutrice designata ad eseguire l'intera quota dei lavori appartenenti alla categoria prevalente.

b) Polizza All Risk - L'Appaltatore è obbligato a stipulare una specifica Polizza assicurativa "All Risk" riportante lo specifico oggetto dell'appalto che tenga indenne la Stazione appaltante e gli Organi da essa preposti alla progettazione e direzione dei lavori (ufficio D.L. e Responsabile del procedimento) da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Tale polizza deve contenere i seguenti valori e massimali:

Sezione 1 – Danni alle cose

Partita 1 = importo netto contrattuale

Partita 2 = € 50.000,00

Partita 3 = € ///

Partita 4 = € ///

Sezione 2 – RCT

Massimale € 500.000,00, con

limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00

La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123.

La Polizza All Risks dovrà avere la durata indicata nella richiesta dei documenti per la stipulazione (o, in caso di consegna anticipata nelle more della stipula, in apposita comunicazione del Responsabile del procedimento), computata sino alla data presunta di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza, infatti, deve avere efficacia fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio. Qualora l'anticipata cessazione di efficacia della polizza consegua all'omesso o ritardato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatore o ad altra causa a lui imputabile, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e di operare una ritenuta sul corrispettivo non ancora corrisposto all'Appaltatore, pari al 5% dell'importo dei lavori complessivamente eseguiti. La somma ritenuta verrà restituita ad avvenuto completamento dell'intervento, qualora non risultino crediti della Stazione appaltante verso l'appaltatore inadempiente ed, in ogni caso, per l'eventuale eccedenza.

La copertura assicurativa dovrà espressamente e specificamente comprendere:

- *i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12, lett. m, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123);*

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.P.R. 554/99, la Polizza All Risks deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipulazione

del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall'aggiudicazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE

Art. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI; DEL "CAPITOLATO GENERALE"; DEL "REGOLAMENTO PRESCRITTIVO" PER L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI AFFIDATI DAL COMUNE DI FORLÌ; DI NORME TECNICHE SPECIALI

Per "Capitolato Generale" si intende quello approvato con D.M. L.P. 19/4/2000 n° 145 ai sensi dell'art. 253 comma 3 del D.Lgs. 163/06.

Per "Regolamento LL.PP." si intende quello approvato con D.P.R. 21/12/1999 n° 554 in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 163/06, come stabilito dall'art. 253, comma 3, del medesimo Decreto.

Sono contrattualmente vincolanti, oltre che le norme del presente capitolato speciale, quelle contenute nello schema di contratto, nel bando e nel disciplinare di gara, e per quanto non in contrasto con esse, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Capitolato Generale;
- il Regolamento LL.PP.;
- il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
- la Legge 20/3/1865 n° 2248 allegato F, nelle parti non abrogate;

ed inoltre:

- il "Regolamento Prescrittivo" per l'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici affidati dal Comune di Forlì, depositato agli atti (approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 228 del 29/7/96), come più dettagliatamente specificato all'art. 33 dello Schema di Contratto;
- il Regolamento comunale per il verde pubblico e privato, approvato con deliberazione consiliare n° 103 del 25/6/2001, per quanto concerne gli interventi a verde ed i lavori che possono interferire con il verde.

L'Appaltatore si intende altresì obbligato all'osservanza:

- a)** di tutte le norme contenute nelle leggi e nelle circolari ministeriali in materia di opere e forniture, ove applicabili allo specifico lavoro;
- b)** delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi agli obblighi in materia di assunzione e assicurazioni di tutto il personale dipendente, compreso l'art. 29 L. 8/8/1995 n° 341;
- c)** di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle emanate dagli enti competenti (A.U.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc..), nonché in generale del D.Lgs. 81/08, con le precisazioni contenute nell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/06 di cui sopra;
- d)** di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità pubbliche, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare ritardo e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto contro l'Amministrazione Appaltante;
- e)** delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citate negli altri articoli del presente Capitolato;

f) delle leggi antimafia 13/9/1982 n° 646, 23/12/1982 n° 936, 19/3/1990 n° 55 e successive modificazioni, in particolare apportate con D.P.R. 3/6/1998, n. 252;

g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, del Regolamento comunale delle economie e delle norme interne alla stazione appaltante che regolano lo svolgimento della gara ufficiosa, ove ricorra il caso;

h) della normativa vigente relativa a:

Normativa comunitaria

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 (*Direttiva concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità*)
- Direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 (*La direttiva si applica alla produzione ai fini di commercializzazione e alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno della Comunità*)

Normativa nazionale

- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE
- Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 Attuazione della direttiva 1999/105/CE
- D.M. del 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della commissione n. 99/66/CE, 99/67/CE e 99/69/CE del 28 giugno 1999 relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
- Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 151 Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Normativa regionale

- Legge regionale 06 luglio 2007, n. 10 Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione

Per quanto riguarda l'impiego di materiali necessari alla realizzazione del progetto, per i quali si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta della D.L., è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali necessari alla realizzazione del progetto e quant'altro attinente ai lavori.

Art. 21 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più

opportune, e ne darà comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità, ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso i materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre, d'altra parte, continueranno ad essere contabilizzati a credito dell'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultassero eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso, che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

**Art. 22 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI;
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

La Ditta dovrà presentare al Responsabile del procedimento, per la necessaria accettazione, prima della consegna dei lavori, ed entro il termine fissato dal Responsabile del procedimento stesso, il programma esecutivo dei lavori, di cui all'art. 45, comma 10, del D.P.R. 554/99, con indicazione cronologica e dettagliata dello sviluppo dell'attività del cantiere, elaborato tenendo conto del successivo art. 25, comma 7, del presente CSA ed in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Dovrà tuttavia tenere presente che:

a) la chiusura delle strade sarà autorizzata solo per periodi che consentano comunque di tenere conto delle esigenze connesse alle attività produttive, commerciali e degli accessi delle proprietà private (dovranno concordarsi con gli interessati tempi e modalità esecutive delle chiusure); l'Appaltatore, pertanto, dovrà acquisire e fornire in tempi utili le necessarie informazioni;

eventuali prolungamenti delle occupazioni stradali che dovessero comportare per la Stazione Appaltante l'onere di risarcimento o esenzioni contributive a favore delle attività insediate nella zona, se non espressamente previste dal progetto, dovranno essere indennizzate dall'Appaltatore;

l'area dell'intervento deve essere comunque opportunamente delimitata; ove essa interferisca con la sede stradale, dovrà essere assicurata con continuità, indipendentemente dalla fase operativa, una libera e sicura fruizione dei marciapiedi.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento

Il programma approvato, mentre non vincolerà l'Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, sarà invece impegnativo per l'Appaltatore che avrà l'obbligo di rispettarlo; con riferimento a tale documento verranno valutati i ritardi, sia ai fini dell'applicazione delle penali (anche parziali), che ai fini della rescissione del contratto, per

ritardo imputabile all'appaltatore; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, come definito al successivo art. 24.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed in relazione alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 23 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Fermo restando quanto definito dall'art. 27 del C.G.A. si stabilisce che:

l'orario giornaliero dei lavori, così come le retribuzioni praticate, sarà quello stabilito dal contratto collettivo, valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito che singoli operai lavorino più di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi e di sabato, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizza il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma

sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le eventuali maggiori spese di assistenza e sarà soggetto a tutti gli adempimenti relativi previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, al di fuori dei casi espressamente previsti dal progetto, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

La predetta facoltà della D.L. non attenua in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore circa il rispetto dei tempi contrattuali.

Di norma, prima di ricorrere ad ordinare il lavoro straordinario, la D.L. richiederà all'Appaltatore (che risulterà obbligato) di produrre uno specifico aggiornamento del programma dei lavori, che verrà esaminato in contraddittorio fra le parti; ove risultasse evidente l'impossibilità di terminare i lavori nel tempo utile contrattuale, l'ordine impartito dalla D.L. per il ricorso allo straordinario comporterà la valutazione, a posteriori, sulla base della squadra tipo, delle giornate in tale modo recuperate e per esse (a fronte del riconoscimento del compenso di cui al comma precedente) verrà applicata la penale per ritardata esecuzione prevista dal contratto.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore potrà promuovere accordi sindacali per l'attuazione della flessibilità dell'orario di lavoro, secondo i criteri e le procedure previste dalle norme vigenti e dai contratti collettivi e integrativi validi nella provincia di esecuzione; in tale caso nessun compenso aggiuntivo è dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore.

Art. 24 - ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO – SOSTITUIBILITA' DELL'ORIGINARIO APPALTATORE

La stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione dei lavori e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, i lavori per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'Impresa il maggior onere che graverebbe sulla stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto di completamento dei lavori. Ciò non darà all'Impresa diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti e del lavoro e dei materiali approvvigionati, secondo quanto appresso specificato, con tassativa esclusione del

compenso del decimo delle opere non eseguite, anche se l'ammontare di queste sia superiore al quinto dell'ammontare contrattuale dei lavori.

Causa di rescissione del contratto potrà essere uno scostamento significativo del programma esecutivo lavori, di cui all'art. 22, tale da pregiudicare irrimediabilmente il rispetto del tempo di esecuzione prescritto.

Qualora si verifichi tale circostanza, il D.L. richiederà all'Appaltatore di presentare entro 7 gg. un programma aggiornato, articolato per scadenze mensili, sulla base del quale valutare il presunto irrimediabile ritardo; qualora, con il programma presentato l'Appaltatore dimostri la possibilità di un recupero del ritardo, il D.L. si riserverà di valutare, a cadenza mensile, l'attuazione del recupero dichiarato dall'Appaltatore.

Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/06 di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, sino al quinto miglior offerente in sede di gara, nei casi previsti dalla norma medesima.

Art. 25 - PENALI IN CASO DI RITARDO – CRONOPROGRAMMA – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Fermo restando quanto previsto all'art. precedente, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata la penale stabilita all'art. 10 dello Schema di contratto.

Qualora il progetto preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, (tale condizione risulterà dal cronoprogramma redatto ai sensi dell'art. 42 del Regolamento LL.PP.), nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicheranno ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o in occasione di qualunque altro SAL successivo e dello S.F.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 24, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 26 - ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto

esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori d'impianto decorre il periodo di manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 27 - ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

In caso di anticipata presa in consegna delle opere, la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 28 - ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate; nella fase di immissione in possesso, l'Appaltatore dovrà, mediante proprio personale tecnico qualificato, fornire ogni assistenza ed in particolare provvedere ai picchettamenti.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato.

CAPO IV

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE LAVORI; ACCETTAZIONE PRELIMINARE MATERIALI E IMPIANTI

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A CORPO E A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONE DELLE OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA'

I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'elenco allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, al quale verrà applicato il pattuito ribasso d'asta, o dal tabulato delle categorie dei lavori riportante i prezzi unitari offerti, a seconda della modalità, di affidamento dell'appalto.

Tali prezzi in generale comprendono:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna esclusa, per dargli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per le assicurazioni sociali, e contro gli infortuni, ecc. i DPI, i DPC;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc. tutto come sopra;
- per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave di discariche, di passaggi, di depositi, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori e di sicurezza nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.

I prezzi medesimi per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

L'Amministrazione si riserva, per altro, di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative in materia.

Art. 30 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI APPALTATI A MISURA

Le quantità dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto a misura saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, in relazione a quanto è espressamente previsto nell'enunciazione delle singole voci dell'elenco prezzi o, in mancanza, secondo quanto definito dal Regolamento Prescrittivo.

I lavori saranno liquidati in base alle misure di controllo effettivamente rilevate. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

L'emissione dello Stato Finale dei Lavori sarà subordinata alla presentazione di tutte le certificazioni richieste e delle relative prove e collaudi; in caso di carenza, anche parziale, si intenderanno sospesi i termini previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto per la redazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo.

Art. 31 - MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera, che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come, ad esempio, le somministrazioni per lavori in economia, la somministrazione di legnami per il tutoraggio delle piante, per la realizzazione delle

recinzioni, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, terricciati, prodotti specifici, (quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento);

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, che sono eseguite comunque in misura non superiore al 50%;

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera, che si dovessero rilevare dall'amministrazione, quando per variazioni delle provviste introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art. 32 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o dagli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme U.N.I. , C.N.R., C.E.I..

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora, in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare richiesta di variazione dei prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile, in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 33 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti compresi nell'appalto e la loro messa in opera, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del presente capitolato e degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, al riguardo presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL CAPO I

ALLEGATI - CONSISTENZA E REQUISITI PRESTAZIONALI RELATIVI ALLE OPERE APPALTATE

Art. 34 - REQUISITI PRESTAZIONALI

In generale le opere da eseguire dovranno essere conformi e rispondenti alle disposizioni di legge specifiche, nonché, in mancanza delle specifiche normative, alle regole della buona tecnica.

Per quanto riguarda gli standards di qualità e il valore commerciale dei materiali e dei componenti da utilizzarsi, in mancanza di specifiche e utilizzabili indicazioni, desumibili da qualsiasi documento progettuale, si assumerà come termine di confronto lo standard medio che caratterizza gli interventi comunali per analogo uso costruiti negli ultimi 10 anni esclusi quelli che presentino specifici vizi al riguardo.

Si definiscono i requisiti prestazionali contenuti nell'allegato di seguito indicato:

2) Disciplinare tecnico

ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 1) Elenco prezzi unitari
- 2) Disciplinare tecnico